

Intervento Dr.ssa Federica Dallari **Direttore della Casa di Lavoro Saliceta San Giuliano (MO)**

Introdotta nel 1930, come novità, per potenziare il sistema di difesa sociale, creando ulteriore misura sanzionatoria per neutralizzare la pericolosità sociale (sistema c.d. del doppio binario).

La pena con funzione retributiva la misura di sicurezza con funzione (almeno teoricamente) di cura e di rieducazione.

(In tal modo il dibattito sulle funzioni e natura delle pene tra scuola classica e scuola positiva si componeva) accanto alla pena la misura di sicurezza.

Così garantita la difesa sociale che veniva anteposta ai diritti del singolo.

Il problema è che la misura di sicurezza ha mantenuto parte e sostanziale natura afflittiva ed attualmente sempre più funzione repressiva.

Originariamente venne attribuita alla misura di sicurezza natura amministrativa (neutralizzare la pericolosità per difesa sociale), nell'attuale momento storico è unanimamente considerata in dottrina una sanzione di competenza del diritto penale. Di fatto la misura di sicurezza è molto più afflittiva della pena e non trae più ragion d'essere perché l'art. 27 della Costituzione al 3° comma riconosce la funzione rieducativa della pena e quindi la misura di sicurezza non avrebbe più ragion d'essere.

La dottrina s'interroga al riguardo sullo spazio che possa essere riservato alla misura di sicurezza come noto i destinatari sono i soggetti imputabili dichiarati socialmente pericolosi.

Le misure di sicurezza sono sottoposte al principio di legalità, ex art. 133 c.p.

Per l'applicazione due presupposti 1 oggettivo (reato) e 1 soggettivo (pericolosità del reo).

Le misure di sicurezza, in quanto volte a neutralizzare i fattori predisponenti all'atto criminale hanno una durata indeterminata, necessariamente legata alla prognosi di pericolosità, infatti cessano quando viene meno la condizione di pericolosità sociale.

Se il processo di risocializzazione non dovesse compiersi con esito positivo, l'internato sarà sottoposto alla misura sine die, e per questa ragione che si parla delle misure di sicurezza come "ergastolo bianco", le misure di sicurezza personali possono essere detentive e non.

Alla Casa di Lavoro Saliceta San Giuliano vengono destinati internati sottoposti alla misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro.

Provengono da tutta Italia (raramente sino ad oggi è stata applicata ad extracomunitari) segnatamente negli ultimi tre anni prevalentemente dalla Campania con provvedimenti di applicazione d'ufficio da parte del Magistrato di Sorveglianza ex art. 103 c.p.

La misura di sicurezza può anche essere revocata anticipatamente se la prognosi di pericolosità cessa.

L'intenzione del legislatore è quella di conseguire il riadattamento sociale attraverso il lavoro, che nella misura di sicurezza è obbligatorio (art. 20 L. 354/75).

Nella realtà nella Casa di Lavoro Saliceta San Giuliano i posti di lavoro sono 15 mentre gli internati presenti vanno di media intorno agli 80, si capisce dai numeri che il lavoro non riesca ad essere elemento risocializzativo interno.

Anche il regime detentivo e gli spazi comuni sono totalmente uguali alla vicina Casa Circondariale di Modena.

Il numero dei colloqui e delle telefonate assegnate mensilmente agli internati è identico a quello di un detenuto (6 ore di colloqui mensili e n° 4 telefonate mensili).

Importanza fondamentale riveste (ancor più che nella pena, a sommosso avviso di chi scrive) il ruolo del Signor Magistrato di Sorveglianza. Infatti l'art. 53 O.P. prevede che gli

internati fruiscano durante l'anno d'internamento della licenza di riadattamento sociale e della licenza finale di esperimento.

La licenza di riadattamento sociale consiste in un mese di uscita dall'istituto per cercare di reperire attività lavorativa e per dimostrare la volontà di riadattamento sociale, mentre la licenza finale di esperimento consiste nell'ammettere 6 mesi prima del riesame di pericolosità sociale la persona nella società libera per valutare se ha imparato ad osservare le regole che consentano la regolare convivenza civile.

La Cassazione ha recentemente riconosciuto il diritto d'impugnare il provvedimento di diniego di licenza al Tribunale di sorveglianza.

In Italia l'unica Casa di Lavoro rimasta è Saliceta San Giuliano, vi sono tre sezioni di Casa di Lavoro a Sulmona (AQ), Castelfranco Emilia (MO) e Favignana (TP) ed una Colonia Agricola ad Isili (CA).

Purtroppo il numero degli internati è in continuo aumento e allo stato non vi sono proposte legislative, se si esclude quella regionale fatta dal Consigliere Borghi di eliminazione della misura di sicurezza.

Mi permetto di evidenziare che se fossero strutturate in maniera corretta (con obbligatorietà del lavoro e la possibilità d'accesso negli ultimi 6 mesi a percorsi lavorativi esterni) avrebbero un senso compiuto di vera risocializzazione, andrebbero comunque eseguite nei territori di residenza e non in Istituti così lontani dal luogo ove queste persone vivono, atteso che per i servizi sociali che partecipano alla strutturazione del programma esterno è importante aver contatti ed esser nel territorio di residenza della persona che si intende sperimentare.